



MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Tel. 091 / 941 17 83 - 941 81 81 - 941 31 83 - 941 10 72

Fax 091 / 942 45 53

www.porza.ch - cancelleria@porza.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE NO.14/2020 – ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI PORZA

AL
CONSIGLIO COMUNALE DI
6948 PORZA

6948 Porza, 6 ottobre 2020

Signore e Signori Presidente e Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame e approvazione, l'adeguamento del Regolamento per disciplinare la videosorveglianza del demanio pubblico comunale.

Nella seduta del 15 dicembre 2014, MM.no.09/2014, il Legislativo comunale aveva approvato l'attuale Regolamento sulla videosorveglianza, ratificato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, in data 13 marzo 2015.

A seguito della giurisprudenza, la SEL, ha deciso di comunicare a tutti i Comuni che l'attuale diritto comunale presentava delle incongruenze formali che potevano dare adito a contestazioni nell'applicazione delle normative in esso contenute.

Pertanto, siamo stati sollecitati a modificare l'attuale Regolamento con l'inserimento degli **articoli 2 (definizioni) e 4 (modalità di videosorveglianza)** che trovate inseriti nel nuovo Regolamento allegato di colore giallo. Gli altri articoli non hanno subito nessuna modifica.

Attualmente gli impianti di videosorveglianza installati sul demanio pubblico comunale sono i seguenti:

1. Casa comunale – piazzale e posteggi;
2. Piazza Soldati – Sala Clay Regazzoni e zona parco e posteggi di via San Rocco;
3. Istituto scolastico di Trida – SI e SE – via Trida 10;
4. Magazzino comunale – Risciago – Ecocentro;
5. Zona sportiva Tavesio – campo in sintetico e posteggi.

Le nostre attuali telecamere di sorveglianza hanno sicuramente contribuito a migliorare la sorveglianza del demanio pubblico comunale.

Con gli adeguamenti proposti il Regolamento assicura, di fatto, una certa uniformità a livello cantonale. Sottolineiamo a questo riguardo come l'adozione di un Regolamento comunale da parte del Legislativo sia imprescindibile nell'ottica di una sufficiente e consona base legale per l'implementazione del sistema e soprattutto per l'applicazione delle conseguenti misure nel caso di violazioni.

I nuovi articoli definiscono la modalità della videosorveglianza dissuasiva e osservativa che interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, all'ingresso e all'interno di stabili pubblici ecc.

Regolano pure il trattamento e la conservazione dei dati registrati, da un lato per monitorare, dall'altro per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

In conclusione, il Municipio conferma e precisa che la protezione dei dati è assicurata e che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili (già tuttora) o di eventualmente istituire un apposito servizio comunale. Lo scrivente Municipio prenderà evidentemente, con rigore, tutte le misure adeguate per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali, da parte di terzi non autorizzati.

Sulla scorta di quanto precede, L'Esecutivo invita pertanto il Consiglio comunale a voler

risolvere:

- Sono approvati gli adeguamenti, nuovi articoli 2 e 4 del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Porza e, nel suo complesso articoli da 1 a 11;
- E' pubblicato giusta l'art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposto per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, per l'approvazione (art.188 pt. 2 e 190 LOC);
- Il Regolamento, con le modifiche del caso, entrerà in vigore e sarà applicato dopo l'approvazione della SEL.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
 Il Sindaco: Franco Citterio Il Segretario: Walter De Vecchi



Allegato: - Regolamento

Per esame e rapporto:

Gestione	Edilizia	Petizioni e Legislazione
		X



MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Tel. 091 / 941 17 83 - 941 81 81 - 941 31 83 - 941 10 72

Fax 091 / 942 45 53

www.porza.ch - cancelleria@porza.ch

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI PORZA

IL MUNICIPIO DI PORZA

Richiamati gli artt. 2, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), l'art.89 del Regolamento comunale (RC) e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 09.03.1987,

ordina

Art. 1
Oggetto e
Campo di
applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Porza, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati. Il Municipio può dotarsi di una specifica Ordinanza in materia.

²La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

³Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2

Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

⁴Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

⁵La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. E' riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3

Scopo della videosorveglianza

¹La video sorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.;
- c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

³E' esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art.4

Modalità di

Videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

¹ a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;

² a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5

Utilizzazione e principi

¹Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179^{quater} CPS).

²Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

³Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

- Art. 6**
Informazione al pubblico
- ¹Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.
- ²L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- ³In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.
- Art. 7**
Uso e accesso
- ¹L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
- ²L'accesso ai dati registrati è concesso esclusivamente al personale designato e autorizzato dal Municipio.
- ³In casi particolari, previo consenso del Municipio, il personale designato è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.
- Art. 8**
Registrazione
- ¹Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
- ²Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al più tardi dopo 7 (sette) giorni.
- ³Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità di cui all'art. 7.
- Art. 9**
Comunicazione delle registrazioni
- ¹Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
- ²Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
- a) autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Porza.
- ³La comunicazione ad un'autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Art. 10 ¹Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le
Protezione dei misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione
dati del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

²Non sono considerati terzi la polizia comunale (Polizia Ceresio Nord) e, il personale designato dal Municipio.

³Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 09 marzo 1987.

Art. 11 ¹Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione
Entrata in agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art.208 e seguenti LOC
vigore e con l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni, Sezioni enti locali, per
delega del Consiglio di Stato.

6948 Porza, 14 dicembre 2020

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente: Il Segretario:
L.Langiu W.De Vecchi

Modifica/aggiunta degli articoli 2 e 4 con approvazione del Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2020, MM.no.14/2020.

Esposto agli albi comunali dal 17 dicembre 2020 al 15 febbraio 2021.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il